

Repubblica e Cantone
Ticino

Il medico cantonale

Direttiva sulle restrizioni di accesso alle Strutture Somatiche Acute e Riabilitative e la gestione del personale curante durante l'epidemia COVID-19
del 20 novembre 2020

Richiamati gli artt. 6, 19 e 40 della Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (Legge sulle epidemie) del 28 settembre 2012;

preso atto delle Ordinanze COVID-19;

richiamati gli artt. 19, 23 e 43 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989;

preso atto del documento Swissnoso "*Recommendations for healthcare workers, having had unprotected close contact with COVID-19 cases*" (Version 4.1, Swissnoso 23.10.2020);

vista la necessità di contenere la propagazione del COVID-19 e di proteggere la salute dei pazienti vulnerabili e ad alto rischio di complicazioni;

preso atto della Risoluzione Governativa "Dispositivo Ospedaliero COVID-19";

accertata la presenza di casi COVID-19 nosocomiali e singoli focolai tra pazienti e personale, esaminata l'evoluzione dell'epidemia sul territorio Cantonale, che risulta in rapida ed esponenziale crescita allo stato attuale;

previa consultazione con il Gruppo Coordinamento Coronavirus,

emana la seguente Direttiva:

I ATTIVITÀ ORDINARIE

Art. 1 Le attività ordinarie sanitarie nelle Strutture Somatiche Acute e Riabilitative devono avvenire in forma graduale, conformemente al piano di protezione settoriale contro il COVID-19.

II ACCESSO A TERZI

Art. 2¹ È proibito l'accesso alla Struttura Somatica Acuta e alla Struttura Riabilitativa a chiunque presenti sintomi di una malattia acuta delle vie respiratorie riconducibile al COVID-19 (p. es.

tosse, mal di gola, affanno con o senza febbre, sensazione di febbre o dolori muscolari oppure perdita improvvisa dell'olfatto o del gusto; fa stato quanto indicato dall'UFSP nell'ultima versione aggiornata del documento "Nuovo Coronavirus (COVID-19). Criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione").

² È parimenti proibito l'accesso a chiunque sia in quarantena per un contatto accertato con un caso COVID-19 o perché rientrato da un Paese o Regione a rischio, secondo la "Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori".

³ La Direzione Sanitaria della Struttura Somatica Acuta o della Struttura Riabilitativa ha l'obbligo di garantire che sia eseguito e protocollato il controllo dello stato di salute dei pazienti ambulatori e dei professionisti autorizzati, ad esempio, mediante un formulario di autodichiarazione.

Art. 3 All'entrata nella struttura tutte le persone ammesse devono disinfettare le mani e indossare una mascherina chirurgica II o IIR certificata CE in buono stato. La mascherina deve coprire naso e bocca per tutto il tempo di permanenza all'interno della struttura e almeno fino all'uscita dall'edificio. Non è ammesso l'uso di mascherine non certificate CE.

Art. 4 È consentito l'accesso pianificato in struttura ai medici curanti dei pazienti, così come di persone (es. risorse umane in vista di assunzioni, colloqui, insegnanti delle scuole socio-sanitarie, formatori e volontari) per il tempo necessario, nel rispetto del piano di protezione della struttura, se e quando ritenuto necessario dalla Direzione, secondo un'agenda apposita.

Art. 5 L'attività dei ministri del culto è autorizzata conformemente al rispettivo piano di protezione settoriale.

Art. 6 L'accesso ai funzionari dell'autorità cantonale con compiti di vigilanza deve sempre essere garantito. Anch'essi rispettano sempre il piano di protezione.

Art. 7 L'accesso ai fornitori e ai rappresentanti deve essere autorizzato dalla Direzione ed è escluso l'accesso ai reparti di degenza.

Art. 8 L'accesso a esterni per opere di manutenzione e riparazione è autorizzato nel rispetto del piano di protezione settoriale e dell'istituto. L'esecuzione dei lavori deve essere pianificata nel dettaglio e autorizzata dalla Direzione.

Art. 9 ¹ L'attività sanitaria svolta negli ambulatori all'interno della Struttura Somatica Acuta e Riabilitativa può essere erogata garantendo la separazione tra i flussi dei pazienti ambulatori e i pazienti degenti. La Direzione sanitaria ne supervisiona l'organizzazione.

² La permanenza dei pazienti ambulatori negli spazi comuni della Struttura Somatica Acuta e della Struttura Riabilitativa è esclusa, fatto salvo nelle sale d'attesa dei rispettivi ambulatori, dove devono essere garantite le misure igieniche accresciute preventive e appropriate.

III VISITE AI PAZIENTI

Art. 10 L'accesso alla struttura è consentito per visite ai pazienti nel rispetto della presente Direttiva e conformemente ai piani di protezione settoriali contro il COVID-19.

Art. 11 La Direzione dell'istituto ha l'obbligo di garantire il controllo dello stato di salute dei visitatori all'entrata. Quest'ultima disciplina l'accesso protocollando gli orari di entrata e d'uscita delle visite, così come le generalità (nome e cognome, numero di telefono di contatto verificato) delle stesse, raccogliendo l'autodichiarazione firmata sullo stato di salute del visitatore. L'accesso di minori sotto 12 anni è consentito solo se accompagnati da un adulto che ne assume la responsabilità.

Art 12. ¹ Le visite ai pazienti di Strutture Somatiche Acute e Riabilitative sono consentite esclusivamente a partire dal 5° (quinto) giorno di degenza. La misura non si applica nei reparti di maternità e di pediatria.

² Ogni paziente ha diritto al massimo a 2 diversi visitatori durante l'arco dell'intera degenza. Questi vanno registrati e verificati al momento della visita. La registrazione non esonera dal fornire i dati al momento dell'entrata per la visita. In casi particolari, segnatamente fine vita o comunicazioni sanitarie fondamentali, i medici di reparto possono concedere deroga al numero massimo.

Art. 13 L'orario di visita nelle Strutture Somatiche Acute e Riabilitative deve essere limitato a un intervallo massimo di 6 ore sul corso del giorno e comprendere la fascia oraria tra le ore 17:00 e le ore 20:00.

Art. 14 ¹ Le visite sono consentite esclusivamente nelle camere dei pazienti. È vietato appoggiarsi e appoggiare oggetti sul letto del paziente.

² È vietato consegnare a pazienti cibi o bevande. Altri articoli devono essere consegnati per il tramite del personale della struttura all'entrata.

Art. 15 ¹ La durata di visita nelle Strutture Somatiche Acute è rigorosamente limitata a 30 minuti per singolo paziente. Una sola persona alla volta è ammessa per visita e per paziente; nelle camere con più letti è ammessa una visita per volta. È ammessa al massimo una visita ogni due giorni per paziente. In casi particolari, segnatamente fine vita o comunicazioni sanitarie fondamentali, i medici di reparto possono concedere deroga al numero di visite.

² La durata di visita nelle Strutture Riabilitative è rigorosamente limitata a 45 minuti per singolo paziente. Una sola persona alla volta è ammessa per visita e per paziente; nelle camere con più letti è ammessa una visita per volta. È ammessa al massimo una visita ogni due giorni per paziente. In casi particolari, segnatamente fine vita o comunicazioni sanitarie fondamentali, i medici di reparto possono concedere deroga al numero di visite.

³ Durante il tempo effettivo di visita, la stessa avviene senza controllo diretto da parte del personale ma sotto la responsabilità del paziente e dei suoi visitatori. Il personale è autorizzato a controlli - anche a sorpresa - sull'applicazione delle misure di protezione durante le visite.

⁴ L'inosservanza delle regole, il mancato rispetto dell'adeguato uso della maschera comporta l'allontanamento dalla struttura.

Art. 16 ¹ Le visite a pazienti in isolamento COVID-19 sono autorizzate solo negli istituti dedicati del Cantone secondo specifica RG "Dispositivo Ospedaliero COVID-19", compatibilmente con il carico e l'organizzazione dei reparti e conformemente al piano specifico ivi previsto.

² Le visite ai pazienti in altri tipi d'isolamento sono permesse compatibilmente con il carico e l'organizzazione dei reparti e conformemente al piano specifico ivi previsto.

Art. 17 La Direzione sanitaria delle Strutture Somatiche Acute e Riabilitative ha facoltà di deroga agli artt. 12-15 fissando puntualmente precise norme di accesso in situazioni particolari. La Direzione sanitaria adotta le misure igieniche accresciute preventive appropriate.

Art. 18 ¹ Nei casi di fine vita le visite sono ammesse in deroga agli artt. 12-16. La durata e il numero massimo delle visite sono stabilite compatibilmente con il carico e l'organizzazione dei reparti.

² Nei casi di fine vita a pazienti in isolamento COVID-19 negli istituti dedicati del Cantone secondo specifica RG "Dispositivo Ospedaliero COVID-19", sono ammesse le visite anche da persone in quarantena, in deroga all'art. 2 cpv. 2. La durata è fissata a 30 minuti ad una persona al massimo. La visita è possibile solo previo esplicito accordo dei medici responsabili del reparto, che valutano necessità e urgenza della visita. La deroga alla quarantena è limitata alla possibilità di spostarsi per rendere visita. Lo spostamento fino alla struttura deve avvenire in sicurezza, idealmente con mezzi privati occupati a titolo individuale e indossando correttamente una mascherina chirurgica II o IIR certificata CE in buono stato. La Direzione Amministrativa veglia affinché sia fornito un "lasciapassare" che richiama il presente articolo.

³ Visite da parte di persone positive, anche se asintomatiche restano escluse.

Art. 19 Qualora la situazione sanitaria richiedesse una limitazione del diritto di visita (es. focolaio di malattia trasmissibile) la Direzione limita o vieta immediatamente l'accesso all'intera struttura o a parti di esse ed è tenuta a informare tempestivamente il Medico cantonale per avallo.

IV GESTIONE DEL PERSONALE

Art. 20 ¹ I collaboratori sintomatici posti in isolamento o quelli asintomatici in quarantena ordinata dall'Autorità sanitaria per un contatto accertato non possono lavorare fino a ultimazione della quarantena o conformemente ai requisiti di fine isolamento. Restano riservate le disposizioni dell'art. 21 della presente direttiva.

² I collaboratori che presentano sintomi di una malattia acuta riconducibile al COVID-19 non possono lavorare e devono rimanere al proprio domicilio. Il collaboratore sarà tempestivamente sottoposto a tampone per la ricerca del virus SARS-CoV-2.

³ In caso di infezione da SARS-CoV-2 accertata, il collaboratore rientrerà dopo 48 ore dalla cessazione dei sintomi e almeno 10 giorni dopo l'inizio degli stessi, se asintomatico dopo 10 giorni dalla data del tampone positivo.

⁴ In caso di striscio negativo al SARS-CoV-2 il collaboratore rientrerà al lavoro dopo ricezione del risultato del tampone; sono riservate assenze per altra malattia certificate conformemente alla regolamentazione contrattuale.

⁵ Gli operatori esposti a casi confermati positivi al SARS-CoV-2 (contatto professionale e/o privato) e che erano senza protezione adeguata al momento del contatto con un caso accertato, seguono le raccomandazioni in vigore pubblicate da Swissnoso (www.swissnoso.ch)

e le indicazioni delle competenti autorità cantonali (contact tracing). Restano riservate le disposizioni dell'art. 21 della presente direttiva.

⁶ I collaboratori sono tenuti a osservare 10 giorni di quarantena anche nel caso in cui hanno viaggiato in Paesi e Regioni a rischio definiti nella "Ordinanza sui provvedimenti per combattere il Coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori". Restano riservate le disposizioni dell'art. 22 della presente direttiva.

Art 21 ¹ In caso di comprovata e assoluta necessità, al personale sanitario di cura ritenuto indispensabile può essere concessa deroga dalla quarantena ordinata dalla competente autorità sanitaria. La Direzione Sanitaria e Amministrativa valuta lo stato di necessità e l'essenzialità della figura professionale.

² La deroga alla quarantena è limitata alla possibilità di spostarsi ed esercitare il proprio lavoro in ospedale o in clinica. Lo spostamento avviene con mezzi privati occupati a titolo individuale e indossando correttamente una mascherina chirurgica II o IIR certificata CE in buono stato. Sul lavoro saranno impiegati i dispositivi di protezione individuale adeguati e necessari a svolgere i compiti previsti in sicurezza.

³ In caso di deroga è esclusa la possibilità di lavorare in reparti ad alto rischio così come definito dalla Direzione Sanitaria (ad esempio pazienti neutropenici, oncologici, geriatrici a rischio, ecc...).

⁴ Compete alla Direzione Sanitaria e Amministrativa svolgere la valutazione di cui al cpv. 1 e segnalare su base quotidiana al Medico cantonale le persone cui è stata concessa deroga secondo art. 21. La segnalazione deve comprendere: Nome, Cognome, data di nascita e funzione, data inizio e fine quarantena imposta dall'autorità sanitaria.

Art 22 ¹ Su richiesta della Direzione Sanitaria e Amministrativa è concessa deroga al personale sanitario sottoposto a quarantena in base alla "Ordinanza sui provvedimenti per combattere il Coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori", di cui all'art 20 cpv. 6 della presente Direttiva.

² La deroga alla quarantena è limitata alla possibilità di spostarsi ed esercitare il proprio lavoro in clinica. Lo spostamento avviene con mezzi privati occupati a titolo individuale ed indossando una mascherina chirurgica II o IIR certificata CE in buono stato, indossata correttamente.

³ La Direzione Sanitaria ed Amministrativa segnala su base quotidiana al Medico cantonale le persone cui è stata concessa la deroga secondo art 22. La segnalazione deve comprendere: Nome, Cognome, data di nascita e funzione, data inizio e fine quarantena imposta dall'autorità sanitaria.

V NORME DI APPLICAZIONE

Art. 23 La Direzione della struttura ha facoltà di verificare il rispetto delle norme igieniche accresciute e di richiamare i frequentatori della struttura al rispetto di questa Direttiva. In caso di inosservanza la Direzione della struttura ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari a garantire il rispetto della presente Direttiva.

Art. 24 La presente direttiva entra in vigore immediatamente e sostituisce la Direttiva del 11 novembre 2020 e resta in vigore fino a revoca da parte del Medico cantonale. Le Direzioni hanno tre giorni di tempo per assicurare l'implementazione delle nuove disposizioni.

Art. 25 Comunicazione: Alla Direzione sanitaria e amministrativa delle Strutture Somatiche Acute e Riabilitative (tramite UMC).

Il Medico cantonale
G. Merlani

